

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005
	1^ Nota di variazione	Aggiornato	
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	14.959.011,00	15.590.206,00	16.606.507,79
TOTALE A).....	14.959.011,00	15.590.206,00	16.606.507,79
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
-Istituti di patronato e assistenza sociale.....	11.294.283,00	11.773.848,00	12.543.898,27
-Istituto italiano di medicina sociale.....	73.704,00	79.442,00	83.873,06
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	7.479.099,00	5.124.521,00	7.662.199,07
TOTALE B).....	18.847.086,00	16.977.811,00	20.289.970,40
TOTALE (A+B).....	33.806.097,00	32.568.017,00	36.896.478,19

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005
	1 ^a Nota di variazione	Aggiornato	
Rimborso di contributi.....	-	-	269.930.092,65
Rimborso di contributi di maternità.....	-	-	63.402,14
Rimborso trattenute effettuate indebitamente ai pensionati occupati.....	-	-	1.513,63
Rimborso proventi per cumulabilità pensioni redditi da lavoro - art.44, c.2, L289/2002.....	-	-	32.549,87
Rimborso proventi a sanatoria incumulabilità pensioni redditi da lavoro - art.44, c.3, L289/2002.....	-	-	1.448,31
Rimborso di riserve e valori di riscatto.....	-	-	19.904,75
TOTALE.....	-	-	270.048.911,35

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005
	1 ^a Nota di variazione	Aggiornato	
Insussistenza di residui per contributi	-	-	142.948.457,96
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili a seguito di cancellazioni.....	-	-	1.103.632,81
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	-	-	936.192,69
TOTALE.....	-	-	144.988.283,46

PAGINA BIANCA

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, nell'anno 2005, ha continuato ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Come di consueto, di seguito vengono riportate le norme più significative che continuano ad interessare la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

Il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184**, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

Il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180**, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge 335/1995, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, in favore di coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema. Di fatto tale opzione si è potuta esercitare solo a partire dal 2001.

L'andamento della Gestione è stato, altresì, influenzato dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 59, comma 15, della **legge 27 dicembre 1997, n. 449**, che ha disposto l'elevazione di 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al raggiungimento, rispettivamente, del 19 per cento sulla fascia di retribuzione pensionabile e del 20 per cento per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile. Il medesimo comma 15 ha, inoltre, disposto con decorrenza 1 gennaio 1998, che il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi ultra sessantacinquenni già pensionati può essere, a richiesta, applicato nella misura ridotta del 50 per cento.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La riduzione in parola, si riferisce ai contributi pensionistici, con esclusione della contribuzione per la tutela della maternità, dovuti, per gli anni 1998 e seguenti, sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale.

La **legge 23 dicembre 1998, n. 448** (collegato alla finanziaria 1999) ha previsto:

- all'**articolo 34**, con effetto 1° gennaio 1999, che gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengono attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;
- all'**articolo 77**, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La legge **23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) ha previsto:

- all'**articolo 69**, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai :
 - **commi 1 e 2**, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque e otto volte il minimo;
 - **ai commi 3 e 4**, l'aumento delle maggiorazioni sociali ai titolari di pensioni che siano almeno ultrasessantenni e siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, in misura diversificata secondo l'età del pensionato.
- all'**articolo 71**, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. A questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato. Il regolamento di attuazione di questo articolo è entrato in vigore in data 20 aprile 2003, con decreto interministeriale del 7 febbraio 2003, n. 57;

- all'**articolo 72**, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità elevandola al 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo.
- all'**articolo 73**, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001.

La legge **28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'**articolo 38**, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto.
- all'**articolo 43**, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'art. 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

La **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) ha introdotto le seguenti modifiche:

- all'**articolo 38, comma 9**, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale. Tale incremento deve garantire un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza;
- all'**articolo 44, comma 1**, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento.

Il **Decreto del 13 gennaio 2003 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha determinato le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità una tantum – di cui all'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – da parte dei superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato secondo il sistema contributivo che, alla data del decesso, non abbia maturato il requisito per il trattamento pensionistico diretto.

Le modifiche introdotte dalla **legge 24 novembre 2003, n.326** prevedono **all'articolo 44, comma 8**, l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali per le imprese artigiane e le esercenti attività commerciali che dal 1° gennaio 2004 fanno domanda di iscrizione alle Camere di commercio con conseguente pagamento dei contributi.

La **legge 3 agosto 2004, n. 206**, intitolata “**Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice**” stabilisce:

- all'**articolo 1, comma 1**, che le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti;
- all'**articolo 2, comma 1**, che ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, 3 successive modificazioni;
- all'**articolo 2, comma 2**, che è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- all'**articolo 2, comma 3**, che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti;

- all'**articolo 3, comma 1**, che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente;
- all'**articolo 4, comma 1**, che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
- all'**articolo 4, comma 2**, che in favore di tali soggetti è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Tali criteri si applicano anche per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge;
- all'**articolo 5, comma 1**, il riconoscimento di una elargizione ivi indicata;
- all'**articolo 5, comma 4**, che in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
- all'**articolo 6, comma 1**, che le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;

- all'**articolo 7, comma 1**, che ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
- all'**articolo 15, comma 1**, che i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatesi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961, e al comma 2, che per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatesi all'estero tali benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- all'**articolo 16**, che gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge sono posti a carico dello Stato.

Il decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha previsto benefici per i lavoratori esposti all'amianto nel caso di pensioni da liquidare con contribuzione mista da lavoro dipendente e da artigiano. Sulla base del combinato tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004) il decreto stabilisce che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il decreto interministeriale del 18 novembre 2005, ha fissato nella misura definitiva del 2,0 per cento l'aumento della perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2004 (**articolo 1**) e determinato in misura pari all'1,7 per cento, dal 1° gennaio 2006, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005, salvo conguaglio da effettuarsi nell'anno successivo (**articolo 2**).

Le modifiche introdotte dalla **legge 23 dicembre 2005, n. 266** prevedono:

- ai **commi 48 e 49**, la specifica imputazione degli accantonamenti da riversare, a carico di ciascun ente previdenziale pubblico, relativamente alle minori spese per consumi intermedi, a favore del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2006, secondo quanto già previsto dal D.L. 6 settembre 2002, n. 194 e dal decreto legge 12 luglio 2004, n.168;
- al **comma 186**, per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2008 sono posti a carico dei rispettivi bilanci;
- ai **commi da 263 a 266**, il trasferimento all'INPS, dal bilancio dello Stato, della somma a titolo di adeguamento Istat della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici;
- al **comma 374**, la sostituzione del comma 8 dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le domande di iscrizione presentate dalle imprese artigiane e da quelle esercenti attività commerciali alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, abbiano effetto anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi dovuti dagli stessi;
- ai **commi 523 e 524**, il potenziamento dell'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di piani di intervento finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggior rischio di evasione contributiva e attraverso l'incremento dell'impiego del personale ispettivo in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per il 2005.

PAGINA BIANCA